



Il Ministro dell'Ambiente

DI CONCERTO CON IL

MINISTRO PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI

VISTO l'art. 6 comma 2 e seguenti della legge 8 luglio 1986 n.349;

VISTO il D.P.C.M. del 10 agosto 1988, n.377;

VISTO il D.P.C.M. del 27 dicembre 1988, concernente "Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 agosto 1988, n. 377";

VISTO l'art. 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67; il D.P.C.M. del 2 febbraio 1989 costitutivo della Commissione per le valutazioni dell'impatto ambientale e successive modifiche ed integrazioni; il decreto del Ministro dell'ambiente del 13 aprile 1989 concernente l'organizzazione ed il funzionamento della predetta Commissione; il D.P.C.M. del 16 gennaio 1993 n. 1464 di rinnovo della composizione della Commissione per le valutazioni dell'impatto ambientale;

VISTA la domanda di pronuncia di compatibilità ambientale concernente il progetto relativo alla realizzazione del II° Stralcio di un impianto di acquacoltura da realizzarsi nel Comune di San Giovanni Lupatoto (VR), località Camacici, presentata dalla Azienda agricola Wallner con sede in via Casette n.1, località Camacici in Comune di San Giovanni Lupatoto (VR), in data 18 novembre 1998;

VISTA la documentazione integrativa trasmessa con nota del 12 aprile 1999 dalla Azienda agricola Wallner, pervenuta in data 19 aprile 1999;

VISTA la nota del Ministero dei beni culturali ed ambientali del 16 marzo 1999, pervenuta in data 13 aprile 1999, con cui si esprime parere negativo;

VISTA la delibera della Regione Veneto (delibera G.R. n. 2844 del 3 agosto 1999), trasmessa con nota della Regione Veneto del 24 agosto 1999, pervenuta in data 8 settembre 1999, con cui si esprime parere negativo;

VISTO il parere formulato in data 29 luglio 1999, dalla Commissione per le valutazioni dell'impatto ambientale, a seguito dell'istruttoria sul progetto presentato dalla Azienda agricola Wallner;

AR

CONSIDERATO che in detto parere la Commissione ha:

preso atto:

- del parere negativo espresso dal Ministero dei Beni e Attività Culturali in quanto il progetto di variante potrebbe produrre esiti compromissivi all'integrità ed alla conservazione del Parco e del complesso architettonico di Villa Wallner;
- delle osservazioni formulate dal Comune di San Giovanni Lupatoto nel cui ambito ricade il progetto che giudicano il progetto stesso inappropriato;
- delle osservazioni pervenute dalla "Legambiente Verona";

considerato:

- che il progetto consiste nella realizzazione del II° stralcio di un impianto di itticoltura di tipo intensivo e ad alta tecnologia per l'allevamento dell'anguilla. Tale progetto, da realizzarsi all'interno dell'area occupata dall'Azienda Agricola Wallner di S. Giovanni Lupatoto (VR), consiste in una variante ad un progetto già autorizzato e si giustifica sulla base di prevalenti motivazioni di ordine economico;
- che tale variante consiste in varie azioni di cui le principali, dal punto di vista ambientale, risultano essere: a) creazione di un invaso di oltre 1.000.000 m³ per ottenere, sfruttando la radiazione solare, incrementi termici da utilizzare nelle vasche di allevamento; b) aumento della capacità di invaso di un bacino per la restituzione delle acque;
- che i risultati dell'analisi economica dell'investimento non siano sufficienti per tracciare un bilancio economico ambientale dell'opera.;
- che il contesto generale della zona di progetto è rappresentato da una zona agricola a ridosso di sistemi insediativi ed infrastrutturali in continua espansione territoriale;
- che il PTP (Piano Territoriale Provinciale, 1997) con valenza paesistico ambientale, classifica l'area come zona a vulnerabilità idrogeologica particolarmente elevata, con criticità per la reimmissione dell'acqua in falda;
- che l'area risulta anche inserita nel progetto di valorizzazione ambientale "Fascia delle risorgive" (scheda A13 del PTP);
- che il progetto ricade in zona "E" Rurale e zona "E1" (Nuclei di antica origine di notevole valore architettonico e ambientale) del PRG del Comune di S. Giovanni Lupatoto. In particolare la villa Wallner e il relativo parco, attigui all'area d'intervento, risultano perimetrati come centro storico e tutelati ai sensi della L. 1089/39;
- che l'immissione di reflui nelle acque sotterranee così come previsto dal progetto è in contrasto con quanto stabilito dall'art.30, comma 1 del Decreto Legislativo n. 152 del 11 maggio 1999 "Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della Direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole";
- che la Legge Regionale n. 19 del 28.04.1998 specifica all'art.23, comma 4 come "in attesa di una disciplina specifica in materia di acquacoltura, nella realizzazione di nuovi impianti non è consentita l'esportazione dei materiali di risulta provenienti dalle relative escavazioni";

DB MM
AR



Il Ministro dell' Ambiente

valutato:

- che rispetto al progetto originario, che già prevede l'asportazione di 1.400.000 m³ di materiale, la variante inciderà per circa il 40% portando il materiale complessivamente rimosso a 2.400.000 m³;
- che l'ingente quantitativo di materiale di scavo da smaltire per il quale la Regione Veneto vieta l'esportazione deve essere allocato in aree previste allo scopo e come né lo studio di impatto ambientale, né le successive integrazioni fornite individuino tali aree o definiscano criteri da seguire per l'inserimento ambientale di tali materiali;
- che le rilevanti trasformazioni territoriali conseguenti alla realizzazione dell'opera (creazione di bacini per un volume idrico di circa 1.500.000 m³) appaiono di gran lunga sproporzionate rispetto agli obiettivi perseguiti dal progetto e che sostanzialmente consistono nell'incrementare di pochi gradi centigradi un flusso di acqua pari a 0.4 m³/s;
- che l'impianto appare sovradimensionato rispetto alle necessità idriche prevedendo una densità di biomassa pari a 10 kg/m³ contro i 200 kg/m³ allevabili utilizzando il riciclo dell'acqua e la somministrazione di ossigeno liquido;
- che la realizzazione dell'opera modificherà la circolazione idrica sotterranea a causa di un richiamo delle acque di falda da monte e della ricarica a valle e che tale variazione può comportare modifiche dei livelli piezometrici che possono danneggiare le specie appartenenti al bosco planiziario presente all'interno della proprietà Wallner;
- che lo scavo dei bacini andrà ad interessare la falda freatica e renderà possibile la compromissione della qualità delle risorse idriche sotterranee a causa di possibili contatti tra la falda superficiale (compromessa qualitativamente) e le falde profonde a causa della esiguità dei diaframmi di separazione e dei numerosi contatti dovuti alle cave ed ai pozzi presenti in zona;
- che l'impianto produce un carico inquinante rilevante - pari, come ordine di grandezza, a quello di una città di 20.000 abitanti -, e per il quale è previsto il solo trattamento di sedimentazione demandando sostanzialmente alla sola diluizione, che lo scarico stesso subisce, il conseguimento dei valori limiti indicati nel SIA;
- che possono essere utilizzate sostanze per la profilassi delle patologie ittiche per le quali nulla viene detto dal punto di vista quali-quantitativo e della tossicità; che è previsto per tali scarichi la immissione nella falda superficiale la quale, per le motivazioni sopra esposte, può entrare in contatto con le falde più profonde;

CONSIDERATO che in conclusione la Commissione per le valutazioni dell'impatto ambientali ha espresso parere negativo in merito alla compatibilità ambientale dell'opera proposta;

VISTO il parere del Ministero dei beni culturali e ambientali del 16 marzo 1999, prot. Nr. 6134/99, pervenuto in data 13 aprile 1999 con cui si esprime parere negativo ai soli fini ambientali in quanto, visti i pareri comunicati dalla Soprintendenza per i Beni AA. e AA. di Verona e dalla Soprintendenza Archeologica di Padova, il progetto di variante in corso d'opera

MM
DF
AR

relativo ad un impianto di anguillicoltura potrebbe produrre esiti compromissivi all'integrità ed alla conservazione del Parco e del complesso architettonico di Villa Wallner, ivi ubicati;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del Veneto (delibera G.R. n. 2844 del 3 agosto 1999), pervenuta in data 9 settembre 1999, con cui si fa proprio il parere, n.2858 del 8 settembre 1999, della Commissione Tecnico Regionale, sezione Ambiente, con il quale si esprime parere negativo sulla compatibilità ambientale del progetto, ai fini di cui all'art. 6 della legge del 08.07.1986, n. 349, per le alterazioni idrogeologiche e morfologiche del territorio e il potenziale inquinamento delle acque di falda. In detto parere peraltro viene anche evidenziato che:

"La delicatezza dell'area dal punto di vista idrogeologico è evidente; l'affermazione secondo la quale l'area sarebbe totalmente al di fuori della fascia di ricarica degli acquiferi, solo perché nella cartografia di piano (PTRC) la linea che delimita tale area a sud lambisce la proprietà Wallner senza comprenderla, andrebbe verificata in sito con opportuni studi ed eventualmente indagini idrogeologiche. E' comunque certa, perché visibile sul posto, la presenza di alcune risorgive poco a sud, e ciò conferma la delicatezza idrogeologica.

L'impianto proposto si pone in un ambito territoriale che è normato anche dal Piano di Area Quadrante Europa (adottato con DGR n. 3432 del 29 7.1996 approvato in Seconda Commissione Consiliare il 12.11.1998) ed in particolare è interessato dai seguenti articoli.

Art. 31 - Ambiti prioritari per la protezione del suolo (contiene in particolare direttive al fine di evitare modificazioni all'andamento ed alla giacitura naturale dei terreni tali da alterare in modo sostanziale ed irreversibile la caratteristiche fisiche dei suoli);

Art. 32 - Fascia di ricarica degli acquiferi (in particolare contiene prescrizioni e vincoli che collegandosi a quanto analogamente prescritto dall'art. 12 del PTRC, vietano attività della zootecnia che producono acque reflue non collegate alla rete fognaria pubblica o delle quali non siano previsti idoneo trattamento e/o comunque uno smaltimento compatibile con le caratteristiche ambientali dell'area, nonché di scaricare sul suolo e nel sottosuolo le acque di raffreddamento);

Art. 35 — Ambiti di riequilibrio dell'ecosistema (contiene in particolare direttive al fine di limitare le alterazioni dell'assetto morfologico e naturale del suolo).

Va precisato comunque che a livello territoriale l'unico strumento approvato e vigente è il PTRC. Per quanto riguarda i riferimenti al PTP e al PAQE, non essendo quest'ultimi dei piani approvati, ma soltanto adottati, è da sottolineare che i richiami alle direttive e/o prescrizioni in essi contenute hanno unicamente lo scopo di mettere in evidenza la delicatezza del sito, senza che questo comporti un obbligo di adeguamento a delle normative non ancora pienamente efficaci. L'unica normativa vigente che detta alcune prescrizioni di attenzione ambientale è soltanto l'art. 12 del PTRC.

E' anche da rilevare che l'art. 17 del PRRA fa divieto agli scarichi di insediamenti che non recapitano nelle pubbliche fognature di scaricare nel sottosuolo.

Per quanto riguarda in particolare le opere di scavo conseguenti al progetto, è da precisare quanto segue.

df
mw
AR



Il Ministro dell' Ambiente

Con D.G.R. n. 2574 del 3.5.1995 è stato precisato che gli impianti di itticultura per la loro natura tecnico-giuridica di costruzione edilizia sono estranei alla disciplina dell'attività estrattiva di cui alla L.R. n. 44/82, che detta norme per la disciplina dell'attività di cava, indipendentemente dalla destinazione del materiale estratto per la loro realizzazione.

E' opportuno ricordare, per chiarezza, che, ai sensi della citata LR n. 44/82, nel territorio del Comune di San Giovanni Lupatoto non è in pratica consentita l'apertura di nuove cave di sabbia e ghiaia.

Peraltro l'art. 23 della L.R. 28.4.1998, n. 19 dispone che in attesa di una disciplina specifica in materia di acquacoltura, nella realizzazione di nuovi impianti non è consentita l'esportazione dei materiali di risulta provenienti dalle relative escavazioni. Il progetto invece non prevede il mantenimento in sito del materiale di scavo, costituito prevalentemente da ghiaia.

Al riguardo la ditta proponente sostiene che tale norma non è applicabile al progetto in questione in quanto non trattasi di nuovo impianto bensì di variante di impianto in costruzione concessionato prima dell'entrata in vigore della legge succitata."

"Il SIA non approfondisce, oltre a quella relativa al progetto concessionato, altre possibili alternative progettuali atte a limitare le opere di alterazione dello stato morfologico del suolo.

Una possibile alternativa potrebbe essere ad esempio la realizzazione di un bacino con profondità molto modeste, per consentire il diretto riscaldamento solare della superficie durante il periodo estivo, e attingimento dalla falda freatica mediante pozzi durante la stagione fredda. Nelle integrazioni presentate nell'aprile '99 si ribadisce che "l'attingimento ad uso progettuale delle portate richieste attraverso pozzi captanti le due falde confinate comporterebbe i seguenti inconvenienti:

- Attingimento di acque a temperatura inidonea nell'arco dell'intera annata (13°C);
- Squilibrio del bilancio idrogeologico che vedrebbe l'attingimento di acque nelle falde confinate e la restituzione nella falda libera."

Si deve osservare che comunque durante il periodo invernale il progetto prevede di attingere acqua a temperature relativamente basse (da 10° a 12°C); l'attingimento da falda a mezzo pozzo sembrerebbe quindi addirittura migliorativo (l'acqua della falda freatica ha una temperatura attorno ai 13°C, con variazioni periodiche e stagionali molto contenute).

Non è peraltro necessario approfondire i pozzi nelle falde confinate, considerata la disponibilità della falda freatica; in tal modo si eviterebbe ai potenziali squilibri idrogeologici derivanti dall'estrazione e dallo scarico in falde diverse.

Va fatto presente inoltre che il progetto proposto, stante il previsto sistema di captazione tramite bacino di attingimento-preriscaldamento, è da valutarsi negativamente sotto il profilo tecnico-economico; ciò con riferimento in particolare alla temperatura dell'acqua nei mesi invernali e ai problemi di natura igienico-sanitaria durante i mesi estivi.

Temperature dell'acqua di 12°C durante la stagione invernale, come peraltro dimostrato anche nella realtà produttiva nella quale addirittura si prende come soglia minima i 15°C, non consentono alcun accrescimento significativo della popolazione allevata anche in presenza di ingestione alimentare.

L'allevamento dell'anguilla condotto in forma intensiva per essere valido dal punto di vista economico necessariamente deve essere in grado di garantire l'accrescimento dei soggetti anche

durante i mesi invernali per consentire il raggiungimento della taglia commerciale entro un periodo massimo di 18-20 mesi. Qualsiasi spostamento in avanti da tale periodo renderà le spese di gestione (costi fissi e variabili) tali da annullare l'utile di esercizio e quindi antieconomico l'impianto.

Secondo la letteratura tecnica la temperatura ideale per l'allevamento dell'anguilla è compresa tra 24° e 25°C; tuttavia è possibile ottenere buoni risultati anche a temperature inferiori (18° -20°C). Questi dati consentono di affermare che l'impianto in questione si colloca, nonostante l'enorme lavoro impiegato per raggiungere la temperatura dell'acqua di 12° - 13°C durante la stagione fredda (comunque insufficiente), ben al di sotto, relativamente a tale parametro fisico, alla normalità produttiva ovvero in una posizione comunque non sufficiente a garantire un significativo risultato economico.";

PRESO ATTO che sono pervenute istanze, osservazioni o pareri da parte di cittadini, ai sensi dell'art. 6 della L. 349/86, per la richiesta di pronuncia sulla compatibilità ambientale dell'opera indicata:

- **Associazione Legambiente Verona** evidenzia che:

con il II Stralcio del progetto presentato viene sostanzialmente modificata la proposta originaria. Vengono "eliminati" i pannelli solari e viene ulteriormente ampliata la zona di escavazione sia in dimensione, che in profondità (aumentando quindi i pericoli per la falda affiorante).

Il progetto sembra più diventare un'attività di cava, che un impianto di acquacoltura.

Il progetto iniziale viene stravolto e non si individuano più i requisiti di innovazione che stanno alla base degli eventuali finanziamenti CEE. Inoltre la L. 41/82 citata nel progetto presentato dalla ditta WALLNER si riferisce all'art. 1 punto 6 allo sviluppo dell'acquacoltura nelle acque marine e salmastre e non nell'entroterra.

A questo, va aggiunto che tutta la pianificazione regionale e provinciale individua l'area proposta per l'attività di acquacoltura come zona da tutelare e da proteggere, e la inserisce nella delicata fascia di ricarica degli acquiferi e delle risorgive. Tale fascia è caratterizzata dalla presenza di depositi ghiaioso-sabbiosi ad elevata permeabilità, e pertanto, da un'elevata vulnerabilità dell'acquifero; ciò ha determinato l'emanazione di prescrizioni di tutela specifiche per tale fascia in conseguenza della sua importanza strategica nella gestione delle risorse idriche.

- **Comune di San Giovanni Lupatoto**, evidenzia che:

l'intervento proposto appare inappropriato ed è necessario che la ditta fornisca maggiori chiarimenti circa le motivazioni che hanno portato alla modifica della struttura dell'allevamento con eliminazione del campo di pannelli solari e ampliamento del bacino di preriscaldamento; nonché circa alcuni aspetti progettuali che dimostrino la funzionalità dell'impianto, in relazione alla situazione climatica e alla nuova impostazione tecnica.

RITENUTO di dover provvedere ai sensi e per gli effetti del comma quarto dell'art. 6 della legge 349/86, alla pronuncia di compatibilità ambientale dell'opera sopraindicata;

DE NW
AR



Il Ministro dell' Ambiente

ESPRIME

giudizio negativo circa la compatibilità ambientale del progetto relativo alla realizzazione del II° Stralcio di un impianto di acquacoltura da realizzarsi nel Comune di San Giovanni Lupatoto (VR), località Camacici, presentata dalla Azienda agricola Wallner;


DISPONE

che il presente provvedimento sia comunicato alla Azienda agricola Wallner e alla Regione Veneto la quale provvederà a depositarlo presso l'Ufficio istituito ai sensi dell'art. 5, comma terzo, del D.P.C.M. 377 del 10 agosto 1988 ed a portarlo a conoscenza delle altre amministrazioni eventualmente interessate.

Roma li 15 MAR. 2000

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

IL MINISTRO PER I BENI
CULTURALI ED AMBIENTALI



La presente copia fotostatica Com-
posta di N. 4 fogli è conforme
al suo originale.

Roma, li 17-03-2000

Angelli